



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE PUGLIA

DELEGAZIONE REGIONALE CALCIO A CINQUE

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960 - NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713 - SITO INTERNET : www.lnd.it - www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale N° 91 del 24 Giugno 2022

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ crLnd.puglia01@figc.it

☎ Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@figc.it ;
☎ Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@figc.it
☎ Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@figc.it
☎ Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@figc.it
☎ Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@figc.it
☎ Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@figc.it
☎ Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@figc.it
☎ Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699001 ✉ c.laterza@figc.it
☎ Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@figc.it
☎ Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@figc.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cplnd.brindisi@figc.it m.damuri@figc.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cplnd.foggia@figc.it g.bozza@figc.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cplnd.lecce@figc.it a.gianfreda@figc.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cplnd.maglie@figc.it g.marra@figc.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cplnd.taranto@figc.it g.damicis@figc.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cplnd.bari@figc.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

COMUNICAZIONI

1. . COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 276/A DEL 27 MAGGIO 2022)

Il Presidente Federale

- ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla LND per la stagione sportiva 2022/2023;

- vista la delega all'uopo conferita dal Consiglio federale nella riunione del 18 maggio 2022;

delibera

di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla LND, per la stagione sportiva 2022/2023, di cui all'allegato A).

ALL. A)

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' PARTECIPANTI AI CAMPIONATI DI CALCIO A 5 ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Preso atto della separazione delle attività di Calcio a 5 e di Calcio a 11, di cui alla modifica delle N.O.I.F. pubblicate con Comunicato Ufficiale 212/A della FIGC del 22 marzo 2022, si definiscono di seguito le modalità riferite all'invio delle liste di svincolo, alle variazioni di tesseramento ed ai trasferimenti fra Società di Calcio 5 a valere per la stagione sportiva 2022/2023.

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D..

La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale.

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Giocatori/giocatrici "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei "giovani dilettanti" che intendono svolgere l'attività di Calcio a 5 (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto, in deroga all'art. 39, comma 1 delle N.O.I.F., fino a **mercoledì 31 maggio 2023**.

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

b) Giocatori/giocatrici "non professionisti/e"

Il tesseramento di cui al presente punto (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- da venerdì 1° luglio 2022 a venerdì 31 marzo 2023 (ore 19.00)

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

2. Trasferimento di giocatori/giocatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” tra Società partecipanti ai campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega nazionale Dilettanti

Il trasferimento di cui al presente punto può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da venerdì 1° luglio 2022 a venerdì 16 settembre 2022 (ore 19.00)

b) da giovedì 1° dicembre 2022 a venerdì 23 dicembre 2022 (ore 19.00)

Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

3. Risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, intervenuti fra Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti per i giocatori/giocatrici “non professionisti” e “giovani dilettanti”, deve avvenire nel rispetto dell'art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F..

4. Richiesta di tesseramento calciatori/calciatrici professionisti/e che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori/calciatrici che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale nel seguente periodo:

- da venerdì 1° luglio 2022 a mercoledì 1° febbraio 2023 (ore 20.00)

E' fatto salvo quanto previsto dagli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica). Il tesseramento decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

Un/a calciatore/calciatrice tesserato/a come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

5. Giocatori/giocatrici provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di giocatori/giocatrici stranieri mai tesserati all'estero

a) Giocatori/giocatrici stranieri/e

Le Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il 1° febbraio 2023, e schierare in campo calciatori/calciatrici stranieri/e, sia extra-comunitari che comunitari, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.

Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F., i/le calciatori/calciatrici stranieri/e residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti sono parificati/e, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani.

Tali richieste di tesseramento devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla stagione sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e la Divisione di competenza delle Società interessate, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F..

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come professionista non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i calciatori/calciatrici con cittadinanza britannica sono considerati cittadini di Paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F., i criteri per il tesseramento, in favore di Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, di calciatori cittadini di Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.

I/le calciatori/calciatrici con cittadinanza svizzera sono equiparati/e a tutti gli effetti a quelli comunitari.

b) Giocatori/giocatrici italiani

Le Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro **mercoledì 1° febbraio 2023**, di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro **venerdì 31 marzo 2023**, di giocatori/giocatrici italiani/e dilettanti provenienti da Federazioni estere. E' fatto salvo quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 2, e 40 quinquies, comma 4, delle N.O.I.F.

Le richieste di tesseramento di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Un/una tesserato/a come professionista non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

6. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo - Art. 101 comma 5 delle N.O.I.F.

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di giocatori/giocatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti", tesserati per Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

- da venerdì 1° luglio 2022 a venerdì 16 settembre 2022 (ore 19.00)

- da giovedì 1° dicembre 2022 a venerdì 23 dicembre 2022(ore 19.00)

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)

Le liste di svincolo da parte di Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti per giocatori/giocatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti", devono essere depositate

tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e la Divisione Calcio a di competenza entro i termini sottoindicati:

- da venerdì 1° luglio 2022 a giovedì 14 luglio 2022 (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da venerdì 15 luglio 2022.

Liste di svincolo suppletive:

- da giovedì 1° dicembre 2022 a giovedì 15 dicembre 2022 (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da venerdì **16 dicembre 2022**.

c) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati e la Divisione Calcio a di competenza, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre **giovedì 15 giugno 2023** (ore 19.00).

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data da **sabato 1° luglio 2023**.

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI "GIOVANI"

Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)

I/le giocatori/giocatrici "Giovani" tesserati/e per Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

giovedì 1° dicembre 2022 a giovedì 15 dicembre 2022 (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da venerdì **16 dicembre 2022**.

1.3. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 278/A DEL 30 MAGGIO 2022)

Il Presidente Federale

– vista la nota in data 24 maggio 2022, con la quale la Lega Nazionale Dilettanti, rappresentando lo scenario post-pandemico attualmente in corso, ha evidenziato l'opportunità di prorogare, anche per la stagione sportiva 2022/2023, le misure derogatorie alle disposizioni normative vigenti, che possano agevolare e favorire soluzioni dirette a salvaguardare il patrimonio calcistico in ambito dilettantistico;

– ritenuto condivisibile lo spirito della proposta avanzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, tenuto conto del contesto socio economico particolarmente difficile che caratterizza il nostro paese;

- valutato opportuno intervenire, limitatamente alla realtà dilettantistica e di settore giovanile, sui termini di presentazione delle domande di cambio di denominazione, di trasferimento di sede sociale, di fusione, scissione e conferimento di azienda e sulle condizioni per procedere a dette operazioni, introducendo disposizioni derogatorie agli articoli 17, 18 e 20 delle N.O.I.F., valevoli per la stagione sportiva 2022/2023;
- ravvisata l'urgenza di provvedere;
- visto l'art. 24 comma 3, dello Statuto federale;
- sentiti i Vice Presidenti

delibera

ai fini del cambio di denominazione, del trasferimento di sede, di fusione, di scissione e di conferimento di azienda per società dilettantistiche e del settore giovanile e scolastico (di seguito società), si applicheranno le seguenti disposizioni in deroga agli artt. 17, 18 e 20 delle N.O.I.F., per la stagione sportiva 2022/2023:

1) sarà consentito alle società presentare domanda di cambio di denominazione, di trasferimento di sede, di fusione, di scissione e di conferimento di azienda entro il 15 luglio 2022;

2) il trasferimento di sede sarà consentito alle seguenti condizioni:

- a) la società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva;
- b) la società deve trasferirsi in Comune confinante o, anche in Comune non confinante, purché situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante, all'interno della stessa Regione;
- c) non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni sportive precedenti;

3) le società oggetto di fusione, la società oggetto di scissione ovvero la società conferente devono essere affiliate alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva e non si applica per tali operazioni il vincolo delle mancate effettuazioni di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda nelle due stagioni sportive precedenti.

La presente delibera sarà sottoposta a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

1.4. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 283/A DEL 15 GIUGNO 2022)

Il Presidente Federale

- attesa la necessità di modificare gli artt. 31, 32 e 32 bis delle NOIF in materia di vincolo sportivo;
- vista la delega conferita dal Consiglio Federale del 18 maggio 2022;
- d'intesa con il Vice Presidente Vicario e il Presidente della LND

delibera

di modificare gli artt. 31, 32 e 32 bis delle N.O.I.F, secondo il testo allegato sub A).

All. A)

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Parte I I SOGGETTI	
TITOLO VI - I CALCIATORI	TITOLO VI - I CALCIATORI
<p style="text-align: center;">Art. 31 I “giovani”</p> <p>1. Sono qualificati “giovani” i calciatori e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto l’ottavo anno e che al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 16° anno.</p> <p>2. I calciatori/calciatrici “giovani” possono essere tesserati per società associate nelle Leghe ovvero per società che svolgono attività esclusiva nel Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e nella Divisione Calcio Femminile.</p> <p>3. Il calciatore/calciatrice “giovane”, è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale è libero/a di diritto.</p> <p style="text-align: center;">Art. 32 I “giovani dilettanti”</p> <p>1. I calciatori/calciatrici “giovani” dal 14° anno di età anagraficamente compiuto possono assumere con la società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Calcio Femminile, per la quale sono già tesserati vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25° anno di età, acquisendo la qualifica di “giovani dilettanti”.</p> <p>1.bis INVARIATO</p> <p>2. INVARIATO</p> <p style="text-align: center;">Art. 32 bis Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza</p> <p>1. I calciatori e le calciatrici, che, entro il termine della stagione</p>	<p style="text-align: center;">Art. 31 I “giovani”</p> <p>1. Sono qualificati “giovani” i calciatori e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto l’ottavo anno e che all’inizio della stagione sportiva non abbiano compiuto il 16° anno.</p> <p>2. I calciatori/calciatrici “giovani” possono essere tesserati per società associate nelle Leghe ovvero per società che svolgono attività esclusiva nel Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e nella Divisione Calcio Femminile.</p> <p>3. Il calciatore/calciatrice “giovane”, è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale è libero/a di diritto.</p> <p>Norme transitorie La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2022, salvo quanto previsto nelle disposizioni successive. Nella stagione sportiva 2022/2023, le società di Puro settore giovanile possono tesserare con vincolo annuale calciatori/calciatrici nati nel primo semestre dell’anno 2006. Nella stagione sportiva 2023/2024, le società di Puro settore giovanile possono tesserare con vincolo annuale calciatori/calciatrici nati nel primo semestre dell’anno 2007.</p> <p style="text-align: center;">Art. 32 I “giovani dilettanti”</p> <p>1. I calciatori/calciatrici:</p> <p>a) che in corso di stagione compiono il 16° anno di età possono assumere con la società della Lega Nazionale Dilettanti o con le società di Serie B della Divisione Calcio Femminile, per la quale sono già tesserati/e vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 24° anno di età, acquisendo la qualifica di “giovani dilettanti”.</p> <p>b) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 16° anno di età anno di età assumeranno con la società della Lega Nazionale Dilettanti o con le società di Serie B della Divisione Calcio Femminile per la quali si tesserano, vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 24° anno di età, acquisendo la qualifica di “giovani dilettanti”.</p> <p>INVARIATO</p> <p>INVARIATO</p> <p>Norme transitorie La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2022, salvo quanto previsto nelle disposizioni successive. Nella stagione 2022/2023, per i calciatori/calciatrici nati nel primo semestre dell’anno 2006, è consentito assumere il vincolo anche per una sola stagione sportiva, al termine della quale sono liberi/e di diritto. Nella stagione 2023/2024, per i calciatori/calciatrici nati nel primo semestre dell’anno 2007, è consentito assumere il vincolo anche per una sola stagione sportiva, al termine della quale sono liberi/e di diritto.</p> <p style="text-align: center;">Art. 32 bis Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza</p>
1. I calciatori e le calciatrici, che, entro il termine della stagione	Art. 32 bis Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza

<p>sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di accordi economici pluriennali previsti al punto 7 del successivo articolo 94 ter e ai punti 2 e 8 dell'art. 94 quinquies, nonché all'art. 94 septies. Qualora i calciatori o le calciatrici siano tesserati, con la medesima società, sia per l'attività di Calcio a 11 sia per l'attività di Calcio a 5, potranno svincolarsi dalla stessa società, separatamente, per le singole attività.</p> <p>2. Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 Giugno ed il 15 Luglio, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi al Tribunale Federale – Sez. Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall'art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva.</p> <p>2 bis. A seguito dello svincolo per decadenza, il calciatore/calciatrice potrà essere tesserato/a per la sola durata di una stagione sportiva, al termine della quale sarà libero/a di diritto. In caso di sottoscrizione di accordi economici pluriennali, di cui ai successivi artt. 94 ter, 94 quinquies e 94 septies, la durata del tesseramento coinciderà con la durata dell'accordo economico.</p> <p>3. Relativamente ai calciatori tesserati per società partecipanti al "Campionato Carnico", le istanze di cui al precedente punto 2 dovranno essere presentate entro e non oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla conclusione del medesimo Campionato.</p>	<p>1. I calciatori e le calciatrici, che entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 24° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di accordi economici pluriennali previsti al punto 7 del successivo articolo 94 ter e ai punti 2 e 8 dell'art. 94 quinquies, nonché all'art. 94 septies. Qualora i calciatori o le calciatrici siano tesserati, con la medesima società, sia per l'attività di Calcio a 11 sia per l'attività di Calcio a 5, potranno svincolarsi dalla stessa società, separatamente, per le singole attività.</p> <p>INVARIATO</p> <p>INVARIATO</p> <p>INVARIATO</p> <p>Norma transitoria La modifica al comma 1 entra in vigore:</p> <p>a) dal 1° luglio 2022 per i vincoli assunti ai sensi del nuovo comma 1 dell'art. 32 delle N.O.I.F.;</p> <p>b) dal 1° luglio 2023 per i vincoli assunti ai sensi del comma 1 dell'art. 32 delle N.O.I.F., vigente fino al 30 giugno 2022. In tal caso le istanze di svincolo possono essere presentate dal 15 giugno 2023 al 15 luglio 2023.</p>
---	---

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

NESSUNA COMUNICAZIONE.

3. COMUNICAZIONI C.R.

3.1. ISTANZE DI FUSIONI - SCISSIONI - CAMBI DI SEDE SOCIALE, CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE, CONFERIMENTI D'AZIENDA, CAMBI STATUS – STAGIONE SPORTIVA 2022/2023.

Le Società interessate alle fusioni, scissioni, cambi di sede sociale, cambi di denominazione sociale, conferimenti d'azienda, cambi status **dovranno compilare l'apposito modulo predisposto in PDF editabile**, disponibile on line

<http://www.Indpuglia.it/index.php/it/servizi/modulistica-cr/modulistica-affiliazioni>

📌 Le richieste **dovranno pervenire presso questo Comitato Regionale**, per l'esame preliminare, entro e non oltre il **11 LUGLIO 2022**, che provvederà, dopo l'ulteriore controllo di competenza all'inoltro definitivo alla FIGC.

📌 Ogni singola domanda, comprensiva di tutti i documenti, dovrà essere scansionata e inviata in formato PDF alla seguente mail affiliazioniscoppe.pugliaInd@pec.it . **Si raccomanda di compilare tutti i documenti delle istanze al computer, debitamente controfirmati e recanti il timbro sociale.**

📌 E' fatto obbligo alla Società indicare nelle richieste la **EMAIL** e la **PEC** della società

Ad ogni buon fine si richiama l'attenzione sulle seguenti modalità primarie valide per l'inoltro delle istanze:

- **CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE:** verificare **PRELIMINARMENTE** con il **COMITATO REGIONALE PUGLIA** **che nello stesso Comune non svolgono attività altre Società aventi la stessa o simile denominazione sociale, tale da indurre in equivoco.**
- la tipologia* (cit. SIGLA es. "A.S.D.") **deve PRECEDERE** la denominazione che deve **essere adeguata ai sensi dell'Art. 90, commi 18 e 18 ter, della Legge 289/2002 (come modificato dalla Legge 128/2004)**

Inoltre si precisa che :

- **la sigla (tipologia sociale)** deve essere contenuta nelle **6 caselle**, comprese le punteggiature (es. "A.S.D."= 6 caselle);
- **la denominazione** non può superare le **25 caselle**, compresi gli spazi fra le parole che lo compongono;
- **non possono essere ammesse** denominazioni con 25 lettere senza spazi

Esempi di alcune denominazioni incompatibili :

"SCUOLA CALCIO", non è denominazione trattandosi di un riconoscimento ufficiale che **deve essere rilasciato dal Settore Giovanile e Scolastico alle Società che svolgono attività giovanile nelle categorie di base, affiliate da almeno due Stagioni Sportive alla F.I.G.C. e che hanno determinati requisiti;**

"NUOVA" , qualora esista altra Società con identica denominazione (p.e. denominazione XXX incompatibile con "NUOVA XXX");

"RINASCITA" qualora esista altra Società con identica denominazione (p.e. denominazione XXX incompatibile con "RINASCITA XXX");

(p.e. denominazione già esistente "XXX" incompatibile con "RINASCITA XXX").

(p.e. denominazione già esistente "XXX" incompatibile con "2009 XXX")

Particolare esame per le denominazioni **GIOVANI XXX – GIOVANILE XXX – BOYS XXX – JUNIOR XXX** – per esistenza di altra Società con identica denominazione "XXX" che partecipano ai relativi campionati giovanili).

NON SONO AMMESSE denominazione di carattere esclusivamente propagandistico o pubblicitario;

NON SONO AMMESSE denominazioni che riportano consonanti peraltro incomprensibili (p.e. EFXXX,MFKXXX, BSEXXX, etc.)

CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE (art.17 delle NOIF)

VERIFICARE PRELIMINARMENTE CON IL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND LA COMPATIBILITÀ DELLA NUOVA DENOMINAZIONE SOCIALE

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- **modulo di domanda per cambio di denominazione sociale in triplice copia**
(disponibile on line <http://www.lndpuglia.it/index.php/it/servizi/modulistica-cr/modulistica-affiliazioni>)
n.b. il modulo di domanda da compilare è in formato PDF editabile
- **atto costitutivo ORIGINARIO** (n.b. vecchia denominazione sociale)
- **NUOVO statuto sociale RECANTE LA NUOVA DENOMINAZIONE**
- **verbale dell'Assemblea generale dei soci che ha deliberato il cambio ed elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi CONTROFIRMATO DA TUTTI I PRESENTI**
(**N.B.** le delibere delle Società inerente il cambio di denominazione sociale devono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.)

CAMBIO DI SEDE SOCIALE - tra comuni confinanti - (art.18 delle NOIF)

N.B. non costituisce cambio di sede la variazione dell'indirizzo sociale nell'ambito dello stesso comune

VERIFICARE PRELIMINARMENTE CON IL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND LA COMPATIBILITÀ DELLA NUOVA SEDE SOCIALE

In data 30 maggio 2022 la FIGC ha accolto le richieste di deroga agli artt. 17, 18 e 20 delle NOIF avanzate dalla LND e pubblicate sul C.U. n.278/A del 30/5/2022, riportato dalla LND su proprio C.U. n.96 del 30/5/2022, riportato sul C.U. del CR PUGLIA n. 148 del 21/6/2022

.....omissis.....

2) il trasferimento di sede sarà consentito alle seguenti condizioni: a) la **società** deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva; b) la **società** deve trasferirsi in Comune confinante o, anche in Comune non confinante, purché situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia confinante, all'interno della stessa Regione; c) non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni sportive precedenti;

.....omissis.....

Restano salve tutte le altre disposizioni non derogate dalla presente

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- **modulo di domanda per cambio di sede sociale in triplice copia**
(disponibile on line <http://www.lndpuglia.it/index.php/it/servizi/modulistica-cr/modulistica-affiliazioni>)
n.b. il modulo di domanda da compilare è in formato PDF editabile
- **NUOVO statuto sociale RECANTE LA NUOVA SEDE SOCIALE**

- verbale dell'Assemblea generale dei soci che ha deliberato il cambio ed elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi **CONTROFIRMATO DA TUTTI I PRESENTI**
(N.B. le delibere delle Società inerente il cambio di sede sociale devono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.)

TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI CAPITALI IN SOCIETÀ DI PERSONE (art.17 delle NOIF)

SE VARIATA - VERIFICARE PRELIMINARMENTE CON IL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND LA COMPATIBILITÀ DELLA NUOVA DENOMINAZIONE SOCIALE

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- **modulo di domanda per cambio di denominazione sociale in triplice copia**
(disponibile on line <http://www.Indpuglia.it/index.php/it/servizi/modulistica-cr/modulistica-affiliazioni>)
n.b. il modulo di domanda da compilare è in formato PDF editabile
- **atto costitutivo ORIGINARIO** (n.b. vecchia denominazione sociale)
- **NUOVO statuto sociale RECANTE LA NUOVA DENOMINAZIONE**
- verbale dell'Assemblea generale dei soci che ha deliberato il cambio ed elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi **CONTROFIRMATO DA TUTTI I PRESENTI**
(N.B. le delibere delle Società inerente il cambio di denominazione sociale devono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.)

La procedura corretta della trasformazione da Società di capitali in Società di persone è disciplinata dall'ART. 2500 sexies del Codice Civile.

N.B. L'ATTO DI TRASFORMAZIONE DEVE ESSERE REDATTO DA NOTAIO

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICOMOSCIUTE O NON RICOMOSCIUTE A SOCIETÀ DI CAPITALI (art.17 delle NOIF)

SE VARIATA - VERIFICARE PRELIMINARMENTE CON IL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND LA COMPATIBILITÀ DELLA NUOVA DENOMINAZIONE SOCIALE

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- **modulo di domanda per cambio di denominazione sociale in triplice copia**
(disponibile on line <http://www.Indpuglia.it/index.php/it/servizi/modulistica-cr/modulistica-affiliazioni>)
n.b. il modulo di domanda da compilare è in formato PDF editabile
- **atto costitutivo ORIGINARIO** (n.b. vecchia denominazione sociale)
- **NUOVO statuto sociale RECANTE LA NUOVA DENOMINAZIONE**

- verbale dell'Assemblea generale dei soci che ha deliberato il cambio ed elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi **CONTROFIRMATO DA TUTTI I PRESENTI**
(**N.B. le delibere delle Società inerente il cambio di denominazione sociale devono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.**)

La procedura corretta della trasformazione da Società di capitali in Società di persone è disciplinata dall'ART. 2500 sexies del Codice Civile.

N.B. L'ATTO DI TRASFORMAZIONE DEVE ESSERE REDATTO DA NOTAIO
Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

FUSIONI (art.20 delle NOIF)

VERIFICARE LA COMPATIBILITÀ PRELIMINARMENTE CON IL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND LA COMPATIBILITÀ DELLA NUOVA DENOMINAZIONE E DELLA NUOVA SEDE SOCIALE RELATIVA ALLA SOCIETÀ NEO COSTITUITA

In data 30 maggio 2022 la FIGC ha accolto le richieste di deroga agli artt. 17, 18 e 20 delle NOIF avanzate dalla LND e pubblicate sul C.U. n.278/A del 30/5/2022, riportato dalla LND su proprio C.U. n.96 del 30/5/2022, riportato sul C.U. del CR PUGLIA n. 148 del 21/6/2022

.....omissis.....

3) le **società** oggetto di fusione, la **società** oggetto di scissione ovvero la **società** conferente devono essere affiliate alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva e non si applica per tali operazioni il vincolo delle mancate effettuazioni di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda nelle due stagioni sportive precedenti.

Restano salve tutte le altre disposizioni non derogate dalla presente

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- **modulo di domanda di fusione fra società in triplice copia**
(disponibile on line <http://www.lndpuglia.it/index.php/it/servizi/modulistica-cr/modulistica-affiliazioni>)
n.b. il modulo di domanda da compilare è in formato PDF editabile
- verbale assembleare **generale** dei soci - redatto disgiuntamente dalle Società partecipanti alla fusione - deliberante l'approvazione del progetto di fusione **CONTROFIRMATO DA TUTTI I PRESENTI**
(**N.B. le delibere delle Società inerenti la fusione debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.**)
- **progetto di fusione (o in alternativa verbale assembleare congiunto tra le società interessate deliberante l'approvazione della fusione la delibera assembleare congiunta delle Società inerenti la fusione deve espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.) o atto di fusione**
- **Atto costitutivo e Statuto sociale della Società che prosegue l'attività**
- **elenco nominativo dei componenti dell'organo direttivo**

PROGETTO DI FUSIONE *definizione*

E' il progetto redatto dagli **amministratori** delle diverse società partecipanti alla fusione, nel quale sono fissate, sulla base delle trattative intercorse, **le condizioni e le modalità dell'operazione** da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Deve avere **identico contenuto** per tutte le società e deve riportare le motivazioni di carattere **giuridico, strategico ed economico**.

ATTO DI FUSIONE *definizione*

Stipulata da parte dei legali delle società interessate, che danno **attuazione** alle relative delibere assembleari. Nella **fusione in senso stretto** funge da **atto costitutivo** della società che risulta dalla fusione.

FUSIONI PER INCORPORAZIONE (art.20 delle NOIF)

🚩 **LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE SI REALIZZA MEDIANTE ASSORBIMENTO IN UNA SOCIETÀ PREESISTENTE DI UNA O PIÙ SOCIETÀ.**

In data 30 maggio 2022 la FIGC ha accolto le richieste di deroga agli artt. 17, 18 e 20 delle NOIF avanzate dalla LND e pubblicate sul C.U. n.278/A del 30/5/2022, riportato dalla LND su proprio C.U. n.96 del 30/5/2022, riportato sul C.U. del CR PUGLIA n. 148 del 21/6/2022

.....*omissis*.....

3) le **società** oggetto di fusione, la **società** oggetto di scissione ovvero la **società** conferente devono essere affiliate alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva e non si applica per tali operazioni il vincolo delle mancate effettuazioni di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda nelle due stagioni sportive precedenti.

Restano salve tutte le altre disposizioni non derogate dalla presente

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- **modulo di domanda di fusione fra società in triplice copia**
(disponibile on line <http://www.lndpuglia.it/index.php/it/servizi/modulistica-cr/modulistica-affiliazioni>)
n.b. il modulo di domanda da compilare è in formato PDF editabile
- **verbale assembleare generale dei soci - redatto disgiuntamente dalle Società partecipanti alla fusione - deliberante l'approvazione del progetto di fusione CONTROFIRMATO DA TUTTI I PRESENTI**
(N.B. le delibere delle Società inerenti la fusione debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.)
- **progetto di fusione (o in alternativa verbale assembleare congiunto tra le società interessate deliberante l'approvazione della fusione la delibera assembleare congiunta delle Società inerenti la fusione deve espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.) o atto di fusione**
- **Atto costitutivo e Statuto sociale della Società che prosegue l'attività**
- **elenco nominativo dei componenti dell'organo direttivo**

PROGETTO DI FUSIONE *definizione*

E' il progetto redatto dagli **amministratori** delle diverse società partecipanti alla fusione, nel quale sono fissate, sulla base delle trattative intercorse, **le condizioni e le modalità dell'operazione** da

sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Deve avere **identico contenuto** per tutte le società e deve riportare le motivazioni di carattere **giuridico, strategico ed economico**.

ATTO DI FUSIONE *definizione*

Stipulato da parte dei legali delle società interessate, che danno **attuazione** alle relative delibere assembleari. Nella **fusione in senso stretto** funge da **atto costitutivo** della società che risulta dalla fusione.

SCISSIONI (art.20 delle NOIF)

In ambito dilettantistico ed al solo fine di consentire la **separazione tra settori diversi dell'attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque**, è consentita la scissione, mediante trasferimento dei singoli rami dell'azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto **UNA** conserva l'anzianità di affiliazione. **NON E' CONSENTITA LA SCISSIONE DELLA SOLA ATTIVITA' DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**

VERIFICARE LA COMPATIBILITÀ DELLA SCISSIONE PRELIMINARMENTE CON IL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND OLTRE ALLA VERIFICA DELLA NUOVA DENOMINAZIONE E DELLA NUOVA SEDE SOCIALE RELATIVA ALLA SOCIETÀ NASCENTE DALLA SCISSIONE

In data 30 maggio 2022 la FIGC ha accolto le richieste di deroga agli artt. 17, 18 e 20 delle NOIF avanzate dalla LND e pubblicate sul C.U. n.278/A del 30/5/2022, riportato dalla LND su proprio C.U. n.96 del 30/5/2022, riportato sul C.U. del CR PUGLIA n. 148 del 21/6/2022

.....omissis.....

3) le **società** oggetto di fusione, la **società** oggetto di scissione ovvero la **società** conferente devono essere affiliate alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva e non si applica per tali operazioni il vincolo delle mancate effettuazioni di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda nelle due stagioni sportive precedenti.

Restano salve tutte le altre disposizioni non derogate dalla presente

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- **modulo di domanda di scissione fra società in triplice copia**
(disponibile on line <http://www.lndpuglia.it/index.php/it/servizi/modulistica-cr/modulistica-affiliazioni>)
n.b. il modulo di domanda da compilare è in formato PDF editabile
- **verbale assembleare generale dei soci deliberante l'approvazione del progetto di scissione CONTROFIRMATO DA TUTTI I PRESENTI**
(N.B. la delibera della Società inerente la scissione deve espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.)
- **progetto di scissione (o in alternativa verbale assembleare congiunto tra le società interessate deliberante l'approvazione della scissione la delibera assembleare congiunta delle Società inerenti la scissione deve espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.) o atto di scissione**

- **Atto costitutivo e Statuto sociale della Società che prosegue l'attività**
- **elenco nominativo dei componenti dell'organo direttivo**
- **domanda di affiliazione della nuova società in triplice copia**
(disponibile on line <http://www.Indpuglia.it/index.php/it/servizi/modulistica-cr/modulistica-affiliazioni>)
n.b. il modulo di domanda da compilare è in formato PDF editabile
- **Atto costitutivo e Statuto sociale della Società che prosegue l'attività**
 - disponibilità campo sportivo
 - tassa di affiliazione
- **elenco nominativo dei componenti dell'organo direttivo**
- **in caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque, allegare l'elenco nominativo dei calciatori attribuiti alle Società oggetto di scissione**

PROGETTO DI SCISSIONE *definizione*

E' il progetto redatto dagli **amministratori** delle diverse società partecipanti alla scissione (anche della/e beneficiaria/e, se preesistenti), nel quale sono fissate, sulla base delle trattative intercorse, **le condizioni e le modalità dell'operazione** da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Deve avere **identico contenuto** per tutte le società e deve riportare le motivazioni di carattere **giuridico, strategico** ed **economico**.

ATTO DI SCISSIONE *definizione*

Stipulato da parte dei legali delle società interessate, che danno **attuazione** alle relative delibere assembleari. Se sono beneficiarie società di nuova costituzione, funge da atto costitutivo della/e stessa/e.

CONFERIMENTI D'AZIENDA (art.20 delle NOIF)

Operazione mediante la quale **un'intera azienda** o un **ramo** ad essa relativo è **trasferito** da una **società conferente** ad una **società conferitaria**. In ambito dilettantistico, la conferente potrebbe essere sia una S.S.D. sia una A.S.D., mentre la conferitaria può essere solo una S.S.D.

a puro titolo esemplificativo si riportano alcune note

A.S.D./S.S.D. conferente >>>>>> S.S.D. conferitaria

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- **modulo di domanda di scissione fra società in triplice copia**
(disponibile on line <http://www.Indpuglia.it/index.php/it/servizi/modulistica-cr/modulistica-affiliazioni>)
n.b. il modulo di domanda da compilare è in formato PDF editabile

per la conferente:

- **verbale assembleare deliberante l'approvazione dell'operazione**, redatto in forma privata se Società non riconosciuta o dal notaio se società riconosciuta (*la delibera*

assembleare della Società deve espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.)

per la conferitaria solo S.S.D.:

- **verbale assembleare deliberante l'approvazione dell'operazione** redatto dal notaio (*la delibera assembleare della Società deve espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.)*
- **atto di conferimento redatto dal notaio con perizia di stima**
- **Atto costitutivo e Statuto sociale della Società che prosegue l'attività**
- **elenco nominativo dei componenti dell'organo direttivo**

PERIZIA STIMATA

Deve essere redatta da un **esperto** per conto della conferente e contenere gli **elementi** previsti dalla legge.

VERBALI ASSEMBLEARI

Il conferimento viene deliberato dall'assemblea dei soci di **ciascuna** delle società interessate (anche dalla **conferitaria**, se preesistente)

ATTO DI CONFERIMENTO

Stipulato da parte dei legali rappresentanti delle società interessate, che danno **attuazione** alle relative delibere assembleari.

CAMBIO DI ATTIVITA' DA SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO A DILETTANTI

La domanda di cui all'oggetto, seguirà la procedura identica ad una nuova affiliazione:

- **domanda di affiliazione in triplice copia**
<http://www.Indpuglia.it/index.php/it/servizi/modulistica-cr/modulistica-affiliazioni>
n.b. il modulo di domanda da compilare è in formato PDF editabile

- ✓ **atto costitutivo ORIGINARIO**
- ✓ **statuto sociale ORIGINARIO**
- ✓ **disponibilità campo sportivo**
- ✓ **dichiarazione di appartenenza al Settore Giovanile e Scolastico**
- ✓ **tassa di affiliazione alla Lega Nazionale Dilettanti € 65,00**
(copia bonifico bancario **IBAN IT25F0200804023000400516795** intestato a L.N.D. – C.R. Puglia)

La richiesta compilata in ogni sua parte dovrà essere inviata al CR PUGLIA per il successivo inoltro alla L.N.D., a partire dal **1 luglio 2022**. La L.N.D., verificata la documentazione, provvederà ad eseguire la variazione richiesta

CAMBIO DI ATTIVITA' DA DILETTANTI A SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

La domanda di cui all'oggetto, disponibile on line all'indirizzo:

<http://www.Indpuglia.it/index.php/it/servizi/modulistica-cr/http://www.Indpuglia.it/index.php/it/servizi/modulistica-cr/modulistica-affiliazioni>, compilata in ogni sua parte dovrà essere inviata al CR PUGLIA per il successivo inoltro alla L.N.D., a partire dal **1 luglio 2022**. La L.N.D., verificata la documentazione, provvederà ad eseguire la variazione richiesta

ATTIVITÀ UFFICIALE CALCIO A CINQUE

ORGANICI STAGIONE SPORTIVA 2022-2023

Si riportano di seguito gli organici delle società aventi diritto ai campionati gestiti da questo Comitato Regionale - stagione sportiva 2022/2023

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1 - ORGANICO 14 SQUADRE

943293 A.S.D. ALTA FUTSAL
947154 A.S.D. ARADEO
921077 S.S.D. AUDACE MONOPOLI A R.L.
720344 A.S.D. AZZURRI CONVERSANO
80406 A.S. BARLETTA CALCIO A CINQUE
945940 C.U.S. BARI A.S.D.
954045 A.S.D. FOOTBALL LATIANO
947446 A.S.D. FUTBOL CINCO BISCEGLIE
938843 A.S.D. FUTSAL ANDRIA
921080 A.S.D. FUTSAL BARLETTA
914440 A.S.D. FUTSAL BRINDISI
945884 A.S.D. FUTSAL MONTE SANT ANGELO
941814 A.S.D. NEW TARANTO CALCIO A 5
938452 A.S.D. VOLARE POLIGNANO

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C FEMMINILE – ORGANICO 8 SQUADRE

953981 A.S.D. ACADEMY SAVA
936563 A.S.D. ATLETICO MELPIGNANO
952133 A.S.D. BLACK WHITE LEVERANO
940766 A.S.D. CITTA DI MOLA
941383 A.S.D. DONA FIVE FASANO
954174 A.S.D. FUTURA BITONTO
948340 A.S.D. LEVANTE CAPRARICA
917119 A.S.D. SOCCER MASSAFRA 1963

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2 – ORGANICO 28 SQUADRE

935337 A.S.D. ATLETICO NOCI
952229 A.S.D. AUDAX RUTIGLIANO
947432 A.S.D. AUDAX SAN SEVERO
920339 C.U.S. FOGGIA A.S.D.
919206 A.S.D. COCOON FASANO
950005 A.S.D. EMMEBI FUTSAL GIOVINAZZO
945199 A.S.D. ERACLIO CALCIO A 5
953094 A.S.D. FUTSAL BYRE RUVO
936259 A.S.D. FUTSAL LECCE MONSELLATO
953026 A.S.D. FUTSAL OSTUNI
949999 A.S.D. FUTSAL TERLIZZI
947893 A.S.D. GIOCO CALCIO TRA AMICI
953634 A.S.D. GRIMALTEAM C5
943910 A.S.D. JUST MOLA
720321 U.S.D. LATIANO
947416 ASDPS MARUGGIO SOCIAL SPORT
953276 ASDAPS MEC SPORT
951935 A.S.D. MEDANIA SPORT
720552 A.S.D. NETTUNO
930903 A.S.D. NEW TEAM PUTIGNANO
953979 A.S.D. OLIMPIA PALO
936050 A.S.D. OLYMPIQUE OSTUNI
914679 A.S.D. PELLEGRINO SPORT C.5
941785 A.S.D. POGGIORSINI CALCIO
949998 A.S.D. PUBLIC
947684 A.S.D. REAL CAROVIGNO
953024 A.S.D. SALVATORE RUSSO VEGLIE
937739 A.S.D. THURIAE

GRADUATORIA RIPESCAGGI
CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C1
STAGIONE SPORTIVA 2022-2023

Secondo i criteri definiti nel C.U. 27 del 21 ottobre 2021 la graduatoria di merito per l'eventuale ripescaggio nel Campionato di Serie C1 della prossima stagione sportiva è così composta:

1	FUTSAL BYRE RUVO	Vincitrice Coppa Puglia
2	FUTSAL TERLIZZI	Vincente 'GARA F' della 2^ FASE PLAY-OFF di serie C2
3	REAL CAROVIGNO	Perdente 'GARA F' della 2^ FASE PLAY-OFF di serie C2
4	FUTSAL OSTUNI	Perdente 'GARA E' della 1^ FASE PLAY-OFF di serie C2 – 1 ^a classificata A parità di posizione in classifica, migliore coefficiente disciplina (0,66)
5	C.U.S. FOGGIA A.S.D.	Perdente 'GARA E' della 1^ FASE PLAY-OFF di serie C2 – 2 ^a classificata A parità di posizione in classifica, peggiore coefficiente disciplina (2,59)
6	ATLETICO NOCI	Perdente 'GARA C' o 'GARA D' della 1^ FASE PLAY-OFF di serie C2 – 1 ^a classificata Migliore posizione in classifica (3 ^a)
7	GIOCO CALCIO TRA AMICI	Perdente 'GARA C' o 'GARA D' della 1^ FASE PLAY-OFF di serie C2 – 2 ^a classificata A parità di posizione in classifica (5 ^a), migliore coefficiente disciplina (0,74)
8	EMMEBI FUTSAL GIOVINAZZO	Perdente 'GARA C' o 'GARA D' della 1^ FASE PLAY-OFF di serie C2 – 3 ^a classificata A parità di posizione in classifica (5 ^a), peggiore coefficiente disciplina (1,07)
9	JUST MOLA	Perdente 'GARA C' o 'GARA D' della 1^ FASE PLAY-OFF di serie C2 – 4 ^a classificata Peggiore posizione in classifica (6 ^a)

ORARI AL PUBBLICO DELLA DELEGAZIONE REGIONALE CALCIO A CINQUE

Per contattare gli uffici della Delegazione è possibile utilizzare i seguenti recapiti:

Telefono: 080/5699014

Email: pugliac5@figc.it

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 24/6/2022.

Il Segretario
Diletta Mancini

Il Delegato Calcio A Cinque
Biagio Capriati